



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

ORDINANZA N. 20 del 30-04-2021

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO PER DIVIETO DI STAZIONAMENTO ALL'INTERNO DEL PARCO "AE BARCHE" IN LOCALITA COVOLO FINO AL 30 GIUGNO 2021 COMPRESO. MISURE RESTRITTIVE PER IL CONTENIMENTO CONTAGIO VIRUS COVID-19

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visti i Decreti Legge, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, disciplinanti l'attuazione di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottati nel periodo da febbraio a dicembre del 2020;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- Il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 11 del 9 febbraio 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID19 che,

al punto 5, in applicazione dell'art. 1, comma 5, del DPCM 14.1.2021, invita i Sindaci a disporre la chiusura al pubblico di aree allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30;
- il Decreto Legge del 1 aprile, n. 44;

Vista, comunque, la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento altalenante della curva relativa alla misura dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dell'adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello Locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via cautelativa e precauzionale;

Dato atto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;

Rilevato di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico molto frequentati e, pertanto, a maggior rischio per la propagazione del contagio;

Considerato che presso l'area denominata Parco Pubblico "ae Barche" in località Covolo, lungo "le grave" del Fiume Piave, si sono verificati preoccupanti episodi di assembramento soprattutto nelle giornate di sabato e domenica pomeriggio come da più parti segnalato e come risulta confermato anche dalla documentazione fotografica relativa alla quantità e tipologia di rifiuti sicuramente abbandonati da gruppi di persone che in quel contesto hanno letteralmente bivaccato per ore;

Valutato che l'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 prevede espressamente la possono essere adottate misure quali la chiusura al pubblico di parchi;

Fatti propri gli inviti delle Forze dell'Ordine e delle Prefetture e in coerenza con quanto suggerito dai vari Comitati per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che – a livello italiano - in casi speculari a quello registrato nel nostro Territorio comunale - si sono espressi perché venga adottato un provvedimento di limitazione della fruizione degli spazi che sono stati accertati come luogo di forte attrazione di persone, al fine di disincentivare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19, in considerazione della delicata fase che sta passando il Paese per il forte pericolo di ripresa dei contagi;

Dato atto che tali fenomeni di aggregazione giovanile e, comunque di soggetti che non si possono strettamente definire tra di loro congiunti si verificano con le medesime modalità su tutto il territorio nazionale, come rilanciato dai maggiori mass media nazionali;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenzano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, che impone di adottare nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21 bis, 21 ter e 21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

O R D I N A

fino al giorno mercoledì 30 giugno 2021 compreso:

- di interdire l'accesso finalizzato allo stazionamento, alla sosta per pic-nic, al gioco, al ritrovo, al bivaccamento, al campeggio e al raduno di persone in qualsiasi modo declinabile, nell'area denominata Parco Pubblico "ae Barche" in località Covolo, lungo "le grave" del Fiume Piave, in tutti i giorni della settimana e durante l'intero arco delle 24 ore. Sull'intera area è consentita **solamente** l'effettuazione di una passeggiata purché venga rigorosamente rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale.

L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ("..e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000..").

I N C A R I C A

l'Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea transennatura e segnaletica presso l'area del parco Pubblico "ae Barche" a Covolo;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 21 ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

I N F O R M A

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

D I S P O N E

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Treviso;
- al Genio Civile di Treviso;
- alla Questura di Treviso, alla Stazione Carabinieri di Pederobba e all'Ufficio Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa